

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 909)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 8^a Commissione permanente (Istruzione e belle arti) della Camera dei deputati nella seduta del 27 novembre 1964 (V. Stampato n. 606)

d'iniziativa dei deputati BELCI, BOLOGNA, BORGHI, ROMANATO, CODIGNOLA e MALAGUGINI

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 7 dicembre 1964*

Estensione ed integrazione delle leggi 23 aprile 1952, n. 526, 12 agosto 1957, n. 799 e 15 gennaio 1960, n. 16, a favore di alcune categorie di insegnanti appartenenti ai ruoli speciali transitori, all'albo speciale e al quadro speciale dell'ex territorio di Trieste

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

I benefici previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 15 gennaio 1960, n. 16, sono estesi ai professori in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge inquadrati nei ruoli speciali transitori del territorio di Trieste, istituiti dalla legge 13 marzo 1958, n. 248.

Per il passaggio degli insegnanti tecnico pratici e degli insegnanti d'arte applicata dai predetti ruoli ai posti di ruolo ordinario si applicano le disposizioni dell'articolo 10 della legge 12 agosto 1957, n. 799, e del successivo articolo 11, modificato dall'articolo 3 della legge 15 gennaio 1960, n. 16.

I suddetti professori in possesso di abilitazione e gli insegnanti tecnico pratici e di arte applicata sono collocati nel ruolo ordinario a decorrere dal 1° ottobre 1962.

Art. 2.

I professori in possesso di abilitazione comunque conseguita, gli insegnanti tecnico pratici e gli insegnanti di arte applicata degli Istituti e scuole statali d'istruzione secondaria e artistica del territorio di Trieste iscritti nell'albo speciale e nel quadro speciale, ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 248, sono collocati, a domanda, da presentarsi nel termine di tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, nel ruolo ordinario, con decorrenza dal 1° ottobre successivo all'entrata in vigore della presente legge con la qualifica di straordinario.

L'inquadramento nel ruolo ordinario viene effettuato in corrispondenza del titolo di abilitazione posseduto. Nel caso di titolo abilitante in cattedre diverse l'inquadramento viene effettuato di ufficio dal Ministero in relazione delle esigenze di servizio.

Gli insegnanti tecnico pratici e gli insegnanti di arte applicata, qualora non abbiano riportato in un concorso per titoli ed esami a posti di insegnante tecnico pratico e di insegnante di arte applicata di ruolo ordinario almeno 60 punti con non meno di sei decimi dei voti assegnati a ciascuna prova di esame, debbono sostenere un esame consistente in una prova pratica, integrata da un colloquio, secondo le modalità che saranno stabilite con apposita ordinanza del Ministero della pubblica istruzione.

I predetti professori, gli insegnanti tecnico pratici e gli insegnanti di arte applicata saranno assegnati alla cattedre e ai posti vacanti negli istituti e scuole statali di istruzione secondaria della Repubblica.

Art. 3.

I professori di cui all'articolo 1 non in possesso di abilitazione, potranno, ai fini del collocamento nel ruolo ordinario, conseguire

l'abilitazione all'insegnamento della disciplina o gruppo di discipline, cui si riferisce il posto occupato, in seguito all'esito favorevole di una ispezione e di una prova, ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 dicembre 1955, n. 1440, e con l'osservanza delle modalità stabilite dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1957, n. 1303.

Le disposizioni previste dal precedente comma sono estese agli insegnanti iscritti nell'albo speciale e nel quadro speciale che, sprovvisti del titolo di abilitazione, presentano domanda per l'assunzione nelle cattedre e nei posti di ruolo ordinario.

Gli insegnanti di cui al comma precedente, in atto non utilizzati nell'insegnamento, debbono sostenere l'esame di abilitazione all'insegnamento a norma dell'articolo 1 della legge 15 dicembre 1955, n. 1440.

Art. 4.

Gli insegnanti elementari iscritti nell'albo speciale e nel quadro speciale per il territorio di Trieste sono immessi con decorrenza dal 1° ottobre 1962 nel ruolo di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 maggio 1947, n. 499, ratificato con legge 23 aprile 1952, n. 526.

Agli insegnanti di cui al precedente comma sono conferiti i posti vacanti alla data del 1° ottobre 1965 e successivamente la metà di quelli che risulteranno vacanti all'inizio di ogni anno scolastico.

Agli effetti di cui al primo comma del presente articolo il Provveditore agli studi del territorio di Trieste forma una graduatoria di merito nella quale gli interessati sono iscritti nell'ordine determinato dalla valutazione dei titoli di cultura, di servizio e delle benemerienze. I criteri di valutazione sono stabiliti dal Ministero della pubblica istruzione.

Art. 5.

All'onere di lire 146 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede per il semestre 1° luglio-31 dicembre

1964 per lire 89 milioni a carico del capitolo 78, per lire 9 milioni a carico del capitolo 91, per lire 5 milioni a carico del capitolo 126, per lire 10 milioni a carico del capitolo 132, per lire 27 milioni a carico del capitolo 129 e per lire 6 milioni a carico del capitolo 134 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione relativo allo stesso periodo e capitoli corrispondenti per l'esercizio 1965.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.